

ATTUALITÀ

Dalla rimessione della questione di costituzionalità alla definizione del giudizio a quo “senza la Corte”: verso la responsabilità disciplinare del magistrato?

Costanza Nardocci

SOMMARIO: 1. A premessa: revoca del provvedimento di sospensione (o dell’ordinanza di rimessione?) e responsabilità disciplinare del magistrato. – 2. Dalla questione alla decisione della Corte costituzionale. – 3. Dove “finisce” l’incidentalità? Sulla (illegittima) prosecuzione del giudizio principale. – 4. ... le sue conseguenze “esterne”: sulla responsabilità disciplinare del giudice *a quo*. – 5. In conclusione: la (illegittima) riappropriazione del giudizio principale all’incrocio tra *tutela* dei diritti e *certezza* del diritto.

1. A premessa: revoca del provvedimento di sospensione (o dell’ordinanza di rimessione?) e responsabilità disciplinare del magistrato. – Con sentenza n. 127 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale ordinario di Lecce, in relazione agli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, c.p.p. per dedotta violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Il Giudice costituzionale ha, inoltre, con una segnalazione disposto la trasmissione degli atti del giudizio al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per gli “eventuali provvedimenti di competenza”, a fronte della decisione con cui il giudice *a quo*, nelle more del giudizio di costituzionalità, ha dapprima sospeso il giudizio principale per poi, viceversa, disporre la prosecuzione sino a definirlo senza attendere il previo pronunciamento della Corte costituzionale.

La decisione costituzionale offre almeno due spunti di sicuro interesse, oltre ai profili di diritto penale sostanziale e processuale su cui non ci si sofferma¹.

Un primo aspetto investe le relazioni tra il giudice *a quo* e la Corte costituzionale nel governo della questione di costituzionalità. La decisione della Corte offre infatti l’occasione per ragionare su temi classici della giustizia costituzionale: le modalità di accesso al giudizio di costituzionalità e la sua *ratio*, il ruolo

¹ Approfondisce, invece, il contenuto delle censure e i profili di merito in rapporto alla decisione della Corte costituzionale, G. DI LEO, *La Corte costituzionale conferma l’attualità del sistema di sindacato, introdotto con la sentenza n. 169 del 2003, sui provvedimenti di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato (a proposito della recente modifica dell’art. 438, comma 6, c.p.p.)*, in *Sistema Penale*, 2021, 1 e ss.

del giudice *a quo* in rapporto ai diritti delle parti, gli effetti delle condotte del remittente nelle sue relazioni, talvolta conflittuali, con le competenze costituzionalmente riservate in via esclusiva alla Corte, la identificazione e la gestione delle “patologie” del giudizio *a quo*.

In secondo luogo, il provvedimento che accompagna la sentenza e con cui il Giudice costituzionale ha disposto la trasmissione degli atti del giudizio al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione induce a riflettere sul rilievo disciplinare del comportamento del magistrato ai sensi della normativa vigente². Ci si riferisce ad un tema che si ripercuote sui rapporti tra giudici comuni e Giudice costituzionale e che la pronuncia sviluppa secondo una costruzione più oppositiva che collaborativa³, palesando la propria contrarietà rispetto all’operato del giudice *a quo*, richiamato “all’ordine” tramite una segnalazione formale all’organo incaricato di promuovere l’azione disciplinare.

2. *Dalla questione alla decisione della Corte costituzionale.* – La questione portata dal Tribunale ordinario di Lecce all’attenzione della Corte costituzionale aveva ad oggetto le norme del codice di procedura penale che, ad avviso del remittente, prevedevano la non ri-proponibilità in sede di udienza dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato. Nel caso di specie, si trattava di una richiesta di rinnovazione dell’istanza condizionata all’acquisizione di documentazione relativa alle indagini difensive e all’ascolto di un teste, presentata dall’imputato e inizialmente rigettata dal giudice delle indagini preliminari.

Ad avviso del giudice *a quo*, le norme di cui agli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, c.p.p., consentirebbero infatti la rinnovazione della richiesta di rito speciale nell’ambito dell’udienza dibattimentale, che sia stata precedentemente rigettata dal giudice delle indagini preliminari oppure dal giudice dell’udienza preliminare, esclusivamente per il giudizio immediato, ma non anche per il giudizio abbreviato a fronte delle modifiche legislative apportate dalla l. n. 33 del 2019, *Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo*.

Simile differenziazione tra la disciplina applicabile ai due riti speciali, che ammetterebbe solo per il giudizio immediato, ma non per l’abbreviato, la rinnovazione della domanda nell’ambito dell’udienza dibattimentale, veniva ritenuta dal giudice *a quo* lesiva degli artt. 24 e 111 Cost., poiché, da un lato, “la

² Come noto, il riferimento è al D.lgs. n. 109 del 2006, *Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150*.

³ Così F. DAL CANTO, *La stizza della Corte dinanzi al giudice irrispettoso*, in *Giustiziainsieme*, 2021, che enfatizza la reazione quasi esagerata della Corte costituzionale di fronte alla condotta del giudice *a quo*.

mancata previsione di un sindacato giurisdizionale sul rigetto della richiesta del rito abbreviato, si risolv[e] in un'irragionevole limitazione del diritto di difesa [...]” e, dall'altro, poiché essa stride con i “criteri di economicità processuale propri del rito alternativo e [...] coerenti col principio di cui all'art. 111 della Costituzione”.

Nell'argomentare la non manifesta infondatezza della questione, il remittente riprendeva la decisione n. 169 del 2003, con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato la non conformità a Costituzione di quelle medesime disposizioni, nella parte in cui non prevedevano la reiterazione della richiesta di rito abbreviato, condizionato ad una integrazione documentale, nella fase pre-dibattimentale proprio al fine di consentire uno scrutinio successivo rispetto al sindacato preliminare effettuato, alternativamente, dal giudice delle indagini preliminari oppure da quello dell'udienza preliminare.

Ad avviso del giudice *a quo*, il legislatore avrebbe però successivamente abrogato, con legge n. 33 del 2019, la disciplina previgente determinando il venir meno del controllo successivo del giudice del dibattimento sulla rinnovata richiesta di rito speciale formulata dall'imputato nella fase pre-dibattimentale. Il giudice *a quo* assegnava, quindi, alla novella legislativa del 2019 l'effetto di aver prodotto l'abrogazione del meccanismo processuale, introdotto in via pretoria dalla Corte costituzionale nel 2003, che, come detto, consentiva la riproposizione della richiesta di rito abbreviato nella fase pre-dibattimentale, per sostituirvi uno strumento analogo e però riservato in via esclusiva ai soli imputati per reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Sarebbe stata la sostituzione, e non invece la integrazione, tra le due discipline – quella risultante dal *decisum* costituzionale e quella prodotta per effetto dell'intervento legislativo successivo – a porsi all'origine della questione di costituzionalità. Il remittente ignorando, cioè, la decisione costituzionale del 2003, sottoponeva alla Corte costituzionale una questione di legittimità su norme in verità già incise da una precedente declaratoria di incostituzionalità.

Quel che più conta è, però, che la vicenda non si esauriva con la sola rimessione della questione di costituzionalità.

Con nota del 15 febbraio 2021, il Tribunale ordinario di Lecce informava, infatti, la Corte costituzionale di aver disposto la prosecuzione del giudizio principale, poiché lo stato cautelare a cui risultava soggetto l'imputato avrebbe reso necessario “anticipare la trattazione” del giudizio e, soprattutto, la sollevata questione di legittimità costituzionale avrebbe dovuto considerarsi “superata dalla già intervenuta pronuncia sulla medesima questione [...] con sent. Corte Cost. n. 169/2003, sulla cui portata non [avrebbe] inciso la novella relativa all'art. 438 c.p.p. recata dalla L. n. 33/2019, inerente il diverso fenomeno dell'inammissibilità della richiesta, non in rilievo nel caso di specie”.

Il giudice *a quo*, in definitiva, “cambia idea”, si riappropria del giudizio principale e lo definisce con una sentenza di condanna, di cui veniva data comunica-

zione alla Corte costituzionale con una nota successiva del maggio dello stesso anno⁴.

Dalla ricostruzione del *Ritenuto in fatto*, non è dato sapere se il giudice *a quo* abbia formalmente disposto la revoca del provvedimento di sospensione del giudizio *a quo*, dell'ordinanza di rimessione, o di entrambi, oppure si sia limitato ad adottare gli atti richiamati nelle due note⁵. Ciò che inequivocabilmente emerge dalle note trasmesse alla Corte è, però, la ritenuta inutilità dell'intervento del Giudice costituzionale e la evidente determinazione del giudice *a quo* a "fare da sé" nella risoluzione del giudizio principale.

Muovendo dal principio che vuole il giudizio di costituzionalità autonomo rispetto alle vicende successive del giudizio *a quo*, la Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità per erroneo presupposto interpretativo della questione, decidendo però anche di "sanzionare" la condotta del giudice tramite la trasmissione degli atti del giudizio al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Ribadita la "perdurante rilevanza delle questioni prospettate"⁶, la cui sussistenza non dipende da vicende successive del giudizio *a quo*, ivi inclusi eventuali e, peraltro, non tempestivi né ammissibili mutamenti di "orientamento" del remittente quanto alla opportunità dell'intervento del Giudice costituzionale, la Corte censura la condotta del giudice affermando di non potersi "esimer[e] dal rilevare come detto provvedimento contrasti con quanto disposto dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 [...]; ciò che impone la trasmissione degli atti del presente giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per gli eventuali provvedimenti di competenza"⁷. La revoca del provvedimento di sospensione oppure anche, difettando la prima, la sola prosecuzione e la definizione del giudizio principale fonderebbe la invocata responsabilità disciplinare del Tribunale ordinario di Lecce.

Quanto al merito, la Corte non si discosta dal proprio precedente e rigetta l'impostazione del remittente, che interpretava la novella legislativa come abrogativa, invece che integrativa, del sistema normativo risultante dalla sentenza n.

⁴ La vicenda presenta alcune affinità con quella commentata da M. D'AMICO in *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1988, 144 e ss., in cui il Pretore di Milano, dopo aver sollevato questione di legittimità costituzionale, aveva disposto la revoca del provvedimento di sospensione ritenendo che il decorso del tempo trascorso dalla trasmissione dell'ordinanza di rimessione avesse reso ormai irrilevante la questione di costituzionalità pendente. Il riferimento è al provvedimento adottato il 3 ottobre 1986, il cui contenuto è riportato da M. D'AMICO, 146.

⁵ Tra le parole chiave menzionate sul sito della Corte costituzionale compare un riferimento espresso alla "revoca dell'ordinanza di sospensione", cosa che lascerebbe presupporre l'adozione da parte del remittente di un atto formale di revoca. Tuttavia, ciò non emerge dalla ricostruzione della parte in fatto, dando adito a qualche dubbio sulla effettiva sussistenza di un provvedimento formale da parte del giudice *a quo* per così dire interruttivo del legame di pregiudizialità tra i due giudizi.

⁶ Corte cost. sent. n. 127 del 2021, punto n. 2 del *Cons. in Dir.*

⁷ *Ibidem*.

169 del 2003⁸. Sarebbe la evocata, ma “insussistente”⁹, lacuna normativa rilevata dal giudice *a quo* a minare l’ammissibilità della questione, che, peraltro, oltre che muovere da presupposti interpretativi errati, poggia in verità su disposizioni oggetto di una precedente declaratoria di incostituzionalità. Si tratterebbe, in altre parole, di una questione di costituzionalità che il giudice *a quo* ha sollevato su norme di legge già annullate dalla Corte costituzionale e, perciò, non più esistenti.

Non potendo, in questa sede, dilungarsi sulle pure discutibili ragioni della decisione di inammissibilità, ci si limita a sottolineare che la Corte non chiarisce fino in fondo se il rigetto della questione di costituzionalità derivi dalla erroneità del presupposto interpretativo oppure, come si ritiene sarebbe stato più adeguato, sulla carenza di oggetto¹⁰ della questione medesima, perché inerente norme già annullate in occasione della sentenza n. 169 del 2003¹¹.

Oltre le criticità relative alla identificazione del vizio alla base della inammissibilità – presupposto interpretativo errato *vs.* carenza della norma oggetto – di cui poco si occupa la pronuncia, la Corte si sofferma invece più diffusamente sulla ricostruzione del quadro normativo e sulle ragioni della lettura viziata del giudice, forse anche per “mettere ordine” e scongiurare nuove rimessioni

⁸ A dimostrazione della centralità che la decisione n. 169 del 2003 riveste nella pronuncia in commento si pone anche un dato quantitativo: si tratta del precedente richiamato per ben 14 volte, a fronte dei riferimenti (singoli) a sole altre 5 sentenze della Corte. In definitiva, su 6 precedenti citati, uno è richiamato 14 volte.

⁹ *Ibidem*, punto n. 3 del *Cons. in Dir.* La Corte prosegue, infatti, affermando che: “la legge modificatrice [...] non ha [...] abrogato la norma espressa da tale disposizione, ma si è limitata ad integrarla, aggiungendo alla fattispecie processuale già prevista dal vecchio testo dell’art. 438, comma 6, cod. proc. pen. e rimasta inalterata nella nuova formulazione [...] una nuova fattispecie processuale (la riproposizione della richiesta di giudizio abbreviato già dichiarata inammissibile dallo stesso GIP all’inizio dell’udienza preliminare, per essere il reato contestato punito con l’ergastolo), assoggettando entrambe alla medesima disciplina. L’aggiunta in parola non fa venir meno la continuità normativa relativa alla fattispecie già esistente, né [...] l’addizione operata, rispetto a tale fattispecie, dalla sentenza n. 169 del 2003 [...]”, così il punto n. 3.2.1. del *Cons. in Dir.*

¹⁰ La giurisprudenza costituzionale è pacifica in questo senso. Tra le più recenti, si vedano Corte cost. ord. ordinanze n. 92, n. 105, n. 125, n. 203, n. 225 del 2020, tutte riguardanti declaratorie di incostituzionalità sopravvenute nelle more delle sollevate questioni di costituzionalità. Nello stesso senso, anche, Corte cost. ord. n. 71 del 2017, n. 208 e n. 54 del 2016, n. 226 e n. 173 del 2015; n. 261 e n. 206 del 2014, n. 321 e n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012.

¹¹ In proposito, valga precisare che la disposizione che viene posta all’origine della questione di costituzionalità sollevata “esiste” a tutti gli effetti, ma ciò che non “esiste (più)” e che rende, ad avviso di chi scrive, priva di oggetto la questione è, piuttosto, la norma che il giudice *a quo* trae dalla disposizione, cioè la regola della non ri-proponibilità della richiesta del rito alternativo condizionato dinanzi al giudice del dibattimento. Anche a fronte di una disposizione formalmente inalterata, se la norma che se ne ricava è stata annullata o manipolata dalla Corte costituzionale, una successiva questione su quella stessa norma di legge non potrà infatti che essere dichiarata inammissibile per carenza di oggetto. Non si tratta, cioè, di una questione di interpretazione (errata), ma di una questione di costituzionalità che il giudice *a quo* ha sbagliato a sollevare perché la norma di legge era già stata corretta da un precedente intervento della Corte. Aspetto di cui peraltro, anche se impropriamente, dà conto il giudice *a quo* nella nota inviata alla Corte costituzionale nel mese di febbraio del 2021.

di questioni di costituzionalità analoghe¹². Ammettendo la responsabilità del legislatore per l'omesso recepimento delle addizioni già richieste dalla Corte¹³, riconoscendo, cioè, che detta "incorporazione [...] sarebbe stata maggiormente funzionale a garantire la certezza del diritto, in una materia così densa di implicazioni per i diritti fondamentali come il processo penale"¹⁴, la Corte nega che l'effetto delle modifiche normative abbia posto nel nulla il portato della decisione costituzionale n. 169 del 2003.

Su questo aspetto, la pronuncia è chiarissima: "il silenzio – sottolinea la Corte – non può [...] essere interpretato come espressivo di una presunta volontà del legislatore di derogare al *decisum* della sentenza n. 169 del 2003 [...], in quanto la legge modificatrice [...] non ha [...] abrogato la norma espressa da tale disposizione, ma si è limitata ad *integrarla*, aggiungendo alla fattispecie processuale già prevista dal vecchio testo dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. e rimasta inalterata nella nuova formulazione [...] una nuova fattispecie processuale [...], assoggettando entrambe alla medesima disciplina [*corsivo nostro*]"¹⁵.

Tutto ciò premesso e nonostante le criticità di cui si è detto sul piano delle ragioni della inammissibilità, a prescindere dalla circostanza che le norme oggetto ci "fossero" (e siano state erroneamente interpretate) o "non ci fossero" (cosa che avrebbe dovuto escludere la rimessione o, almeno, farne discendere l'accertamento della carenza di oggetto), la Corte rigetta la questione di costituzionalità, eliminando ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della rinnovazione della richiesta di rito abbreviato condizionato nella fase processuale, che prelude all'apertura del dibattimento, riportando ad omogeneità le discipline dei due riti speciali.

3. Dove "finisce" l'incidentalità? Sulla (illegittima) prosecuzione del giudizio principale. – Laddove sussistano e possano adeguatamente motivarsi la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il giudice del giudizio principale non avrà altra opzione se non quella di sollevare la questione di costituzionalità dinanzi alla Corte, disponendo la rimessione degli atti del

¹² Il Giudice costituzionale ripercorre l'evoluzione normativa che ha interessato la disciplina processuale del rito abbreviato condizionato, introdotto dall'art. 27, l. n. 479 del 1999, *Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti ai giudici di pace e di esercizio della professione forense*, c.d. "legge Carotti", passando per la propria sentenza n. 169 del 2003, sino al più recente intervento del legislatore con l. n. 33 del 2019.

¹³ Corte cost. sent. n. 127 del 2021, punto n. 3.2. del *Cons. in Dir.*

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ *Ibidem*, punto n. 3.2.1. del *Cons. in Dir.* Per spiegare i rapporti tra la novella legislativa e il sistema normativo previgente, quale risultante dalla decisione n. 169 del 2003, la Corte costituzionale fa perno sul concetto di *subrogatio*, cioè non di intervenuta abrogazione bensì di integrazione tra le due normative.

processo e la sua sospensione. Così, stabilisce testualmente l'art. 23, della l. n. 87 del 1953.

La rimessione della questione di costituzionalità dinanzi al "suo" giudice e, con essa, la trasmissione del fascicolo del giudizio – tale che così si escluda che il giudice *a quo* possa compiere atti di disposizione del suo processo ormai sospeso e, quindi, non più materialmente in suo possesso –, non è, però, come noto, il solo adempimento che l'art. 23, l. n. 87 del 1953 pone in capo al giudice del giudizio principale. Ad esso, si affiancano gli obblighi di notifica e, come premesso, l'obbligatoria sospensione del giudizio principale di cui la questione di costituzionalità è, appunto, un incidente. In questo senso, è da escludere l'ammissibilità di provvedimenti dispositivi del giudice *a quo* successivi alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, fatta salva la sospensione; e, in questo stesso quadro, si inserisce l'art. 18 delle Norme Integrative, che codifica la regola della irrilevanza di qualsiasi fatto sopravvenuto rispetto allo svolgimento del giudizio di costituzionalità in virtù della sua autonomia rispetto a quello principale.

La sospensione del giudizio principale, che segue la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, è strettamente correlata alla natura del sistema incidentale. In essa, si traduce la regola secondo cui, una volta trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, quest'ultima si appropria della questione di costituzionalità che non è più nella disponibilità del giudice *a quo*, il quale non potrà far altro se non attendere la pronuncia della Corte, dalla cui decisione dipende l'esito del giudizio sul caso concreto¹⁶. Ancora, nella sospensione si esprime il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità e del giudizio di costituzionalità rispetto a quello principale, che è qualcosa di più di una mera occasione¹⁷, non potendo il giudice *a quo* proseguire senza la previa pronuncia della Corte costituzionale secondo la nota costruzione della rilevanza, che non è mera pertinenza¹⁸ della questione al giudizio *a quo*, bensì nesso logico-giuridico che lega in termini di interdipendenza necessaria i due giudizi.

¹⁶ Per un approfondimento delle criticità che possono scorgersi quanto al ruolo ed alle prerogative del giudice *a quo*, ivi inclusa la eventuale possibilità di revoca dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità, nell'arco temporale che intercorre tra la sospensione del giudizio principale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, si rinvia diffusamente a M. D'AMICO, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e nuovi problemi*, in *Giur. cost.*, 1989, 2237 e ss. e, anche, R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, in *Il foro italiano*, 1990, 146 e ss.

¹⁷ Il riferimento qui è alla nota tesi sviluppata da F. MODUGNO, *Riflessioni interlocutorie sull'autonomia del giudizio costituzionale*, in *Rass. dir. pen.*, 1967, 221 e ss.

¹⁸ Sulla dicotomia rilevanza come pertinenza *v.* rilevanza come pregiudizialità, si vedano F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, Milano 1972 e, in particolare, il riferimento è alla nota costruzione della rilevanza, rigettata dalla Corte con l'ord. n. 130 del 1971, suggerita nell'ordinanza di rimessione con cui il Pretore di Chieri dubitava della conformità a Costituzione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, "nella parte in cui, richiedendo la rilevanza della questione, esclude la proponibilità di eccezioni di costituzionalità che, pur sorgendo nel corso di un giudizio, non si pongono come pregiudiziali rispetto alla definizione del giudizio stesso", su cui si vedano le riflessioni di G. ZAGREBELSKY, *La rilevanza: un*

Nell'allontanarsi dallo schema appena tratteggiato, il caso in esame offre l'occasione per soffermarsi sulle anomalie del giudizio *a quo*, sintetizzabili in un tentativo di superamento delle logiche dell'incidentalità e, con essa, della natura del controllo di costituzionalità come sindacato accentrato ad iniziativa diffusa.

L'erroneità, nel senso della sua contrarietà alle norme del processo costituzionale, della condotta del giudice *a quo* – sia essa o meno comprensiva anche di una revoca formale del provvedimento di sospensione e dell'ordinanza di remissione¹⁹ –, è pacificamente suffragata dalle norme di legge che disciplinano il giudizio dinanzi alla Corte, dalla giurisprudenza costituzionale²⁰ e dalla dottrina prevalente²¹.

La decisione in commento avalla questa lettura. La Corte definisce “patologica”²² l'ipotesi in cui il giudice *a quo* disponga la prosecuzione del giudizio successivamente alla rimessione della questione di costituzionalità e ritiene tale violazione di tale gravità da motivare la trasmissione degli atti al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, suggerendo la sussistenza degli estremi di una responsabilità disciplinare del remittente²³.

La Corte non si dilunga sulle ragioni addotte dal remittente a giustificazione della propria condotta: da un lato, lo stato di custodia cautelare in cui versava l'imputato, che avrebbe reso necessaria la trattazione anticipata del giudizio principale; dall'altro, la consapevolezza, che si scorge tra le pieghe della nota del 15 febbraio 2021, di aver errato nella interpretazione della norma oggetto

carattere normale ma non necessario della questione incidentale di legittimità costituzionale, in *Giur. cost.*, 1969, 1001 e ss; e di F. MODUGNO, *Sulla pretesa incostituzionalità del requisito della «rilevanza» per le questioni legitimitatis*, in *Giuri. cost.*, 1971, 1218 e ss.

¹⁹ Discute della possibilità di scindere i due provvedimenti alla luce della unicità dell'atto di cui, viceversa, riferisce l'art. 23, l. n. 87 del 1953 M. D'AMICO, *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1988, 144 e ss. In questo senso, l'A. precisa che: “[I]a ratio della sospensione del processo *a quo* come provvedimento contestuale e inscindibile rispetto alla rimessione della questione alla Corte costituzionale sta dunque nella specifica caratteristica del nostro sistema di costituzionalità, e cioè nella sua ‘incidentalità’, che rende profondamente uniti e dipendenti il processo incidentato e quello incidentale. [...]. La revoca della (sola) sospensione del processo *a quo* contrasterebbe allora non solo con la lettera della legge [...] bensì, e in modo più profondo, con la sua ratio, che è, appunto, quella di creare un vincolo effettivo fra il processo nel quale sorge la questione e il giudizio di costituzionalità”, così 167.

²⁰ In proposito, valga anche solo ricordare che la giurisprudenza costituzionale nemmeno consente la correzione dell'ordinanza di rimessione a seguito dell'instaurazione del giudizio di costituzionalità. Si veda, in questo senso, Corte cost. ord. n. 380 del 2000. Più in generale, depone nel senso della illegittimità della revoca la giurisprudenza che si oppone alla integrazione dell'atto introduttivo sia ad opera del giudice *a quo*, sia dalle parti, così come alla modifica, in senso estensivo oppure riduttivo, del *thema decidendum* fissato nell'ordinanza di rimessione. Su questi aspetti, più di recente, si consenta il rinvio a C. NARDOCCI, *Il “diritto” al Giudice costituzionale*, Napoli 2020.

²¹ In modo particolare, insistono sul carattere abnorme e lesivo delle norme sul processo costituzionale M. D'AMICO, *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, cit., e R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit.

²² Corte cost. sent. n. 127 del 2021, punto n. 2 del *Cons. in Dir.*

²³ Su cui si veda, *infra*, il paragrafo seguente.

alla luce della giurisprudenza costituzionale pregressa e nella valutazione della portata del mutato quadro normativo. Due esigenze legate a circostanze di fatto preesistenti, cioè non sopravvenute alla rimessione²⁴, ed espressive della presa di coscienza del giudice *a quo*, però tardiva, dell'erroneo presupposto interpretativo su cui poggiava la questione di costituzionalità sollevata.

A voler chiarire le specificità della vicenda, potrebbe dirsi che ci si trova al cospetto di una inammissibilità fittiziamente sopravvenuta. La questione di costituzionalità è, cioè, ritenuta dal giudice *a quo* insussistente non per ragioni realizzatesi successivamente alla sua rimessione, come potrebbe verificarsi a fronte di questioni sollevate su norme poi dichiarate incostituzionali nelle more della rimessione²⁵, bensì a motivo della difettosa interpretazione della giurisprudenza costituzionale formatasi sulle norme oggetto e già consolidata al momento della rimessione. Non una inammissibilità che sopraggiunge nell'arco temporale che separa la rimessione dalla decisione della questione, ma che preesiste alla prima.

A valle della risposta negativa della Corte che qui si condivide, ci si può interrogare se sia opportuno riflettere sulla intangibilità della regola che vieta sempre e in ogni caso la revoca del provvedimento di sospensione e dell'ordinanza di rimessione.

Ci si riferisce alla possibilità di ammettere la revoca dell'atto introduttivo in presenza di questioni sollevate su norme già dichiarate incostituzionali, cioè non più applicabili nel giudizio *a quo* perché già annullate dalla Corte, oppure in cui l'incostituzionalità intervenga nelle more del giudizio in via incidentale, cioè di incostituzionalità sopravvenuta. Ipotesi, in particolare la prima, in cui il giudice *a quo* erra nella individuazione della norma oggetto e nella delimitazione del *thema decidendum*, sollevando una questione di costituzionalità carente di oggetto. Quando la questione di costituzionalità risulti *prima facie* inammissibile, nel senso che, se rimessa alla Corte, non andrebbe incontro se non ad una

²⁴ La circostanza che l'ordinanza di rimessione sia stata (sostanzialmente) revocata per fatti non sopravvenuti, ma preesistenti alla rimessione allontana il caso in esame dalle ipotesi di cui discuteva la dottrina quando ragionava dell'istituto della revoca dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità. Si osservava, infatti, che di regola le esigenze connesse alla revoca dell'ordinanza di rimessione sopraggiungono alla rimessione e non riguardano, quindi, ipotesi in cui il giudice *a quo* desidera in verità correggere oppure non ritirare integralmente l'ordinanza di rimessione. In questo senso, R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit. 146.

²⁵ Si pensi a una questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* a cui sopraggiunga, nelle more della rimessione alla Corte costituzionale dell'atto introduttivo, una decisione che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma oggetto. In questi casi, forse, potrebbe ragionarsi della possibilità di ammettere la revoca dell'ordinanza di rimessione, a condizione ovviamente che sussista una perfetta coincidenza tra le due questioni di costituzionalità, quella sollevata dal remittente e quella, appunto, sopravvenuta. Non lo stesso potrebbe, invece, sostenersi laddove la Corte costituzionale dichiarasse infondata la seconda questione di costituzionalità, trattandosi in questa ipotesi di decisione sprovvista di efficacia *erga omnes*, cosa che potrebbe non escludere un diverso orientamento della Corte costituzionale in relazione ad una questione di costituzionalità che le pervenga in un momento successivo. Ragiona in questi termini R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, in *Il foro italiano*, 1990, 146 e ss.

pronuncia di manifesta inammissibilità²⁶, la revoca del provvedimento di sospensione e dell'ordinanza di rimessione potrebbe agire a tutela della domanda di giustizia delle parti del giudizio *a quo*, che non si vedrebbero esposte a dover attendere i tempi del giudizio di costituzionalità²⁷.

L'avallo di simile ipotesi dovrebbe, però, tenere in adeguata considerazione almeno due aspetti cui se ne affianca un terzo che guarda al momento entro il quale il giudice *a quo* potrebbe esercitare detto potere di revoca.

Il primo. Anche dinanzi a questioni *prima facie* inammissibili, rimettere al giudice *a quo* una simile valutazione significherebbe inserire anche quest'ultimo nel circuito del sindacato di costituzionalità, riservato alla Corte, introducendo surrettiziamente un elemento di diffusione difficilmente conciliabile con il sistema incidentale.

In secondo luogo, una pronuncia di inammissibilità della Corte consentirebbe di assicurare una pubblicità adeguata al vizio in cui sia incorso il giudice *a quo*, prevenendo la rimessione di questioni di costituzionalità identiche e di rimediare così ad eventuali responsabilità del legislatore che abbia omesso di recepire il *decisum* costituzionale.

In terzo luogo, come osserva la dottrina²⁸, l'eventuale legittimità del provvedimento di revoca dell'ordinanza di rimessione dovrebbe circoscriversi alla fase temporale che precede il deposito dell'ordinanza di rimessione e la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale. Solo prima del deposito e della successiva pubblicazione dell'ordinanza, il giudice *a quo* è, infatti, ancora titolare di un potere di disposizione degli atti del suo processo, che potrebbe ipoteticamente comprendere anche la revoca dell'ordinanza.

Verrebbero, così, ad essere ugualmente tutelate le esigenze delle parti del

²⁶ In questo senso, di recente, si vedano le ordinanze nn. 92, 105, 125, 203, 225 del 2020; ordinanze nn. 69, 70, 91, 103, 203, 220, 257 del 2019. In senso conforme, anche, tra le molte, Corte cost. ord. n. 71 del 2017, n. 208 e n. 54 del 2016, n. 226 e n. 173 del 2015. La questione di costituzionalità dovrebbe ovviamente avere un oggetto identico a quella già definita dalla Corte. Diversamente, come la Corte si riserva la verifica della costituzionalità della norma oggetto non identica a quella già dichiarata incostituzionale, così il giudice *a quo* non deve ostacolare il giudizio della Corte ricorrendo ad un inammissibile provvedimento di revoca del provvedimento di sospensione oppure dell'ordinanza di rimessione.

²⁷ Valorizza la posizione della parte, soprattutto laddove sia quest'ultima a presentare al giudice la richiesta di revoca dell'ordinanza di rimessione a fronte di una sopravvenuta decisione di accoglimento della Corte, ragionando della opportunità di una rivisitazione della regola della illegittimità della revoca (specie laddove l'ordinanza sia stata emanata ma non ancora trasmessa alla Corte) M. D'AMICO, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e nuovi problemi*, cit. Per un approfondimento in prospettiva comparata dei rapporti tra giudizio *a quo* e giudizio di costituzionalità, cioè tra Corte e giudici, nell'ambito del sistema di giustizia costituzionale tedesco, si rinvia a K. SCHLAICH, S. KORIOH, *Das Bundesverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen*, Monaco 2021, in particolare 119-124, ripresi da N. FIANO, *Il fattore "tempo" nella giustizia costituzionale italiana e tedesca*, cit.

²⁸ Così, R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit. e M. D'AMICO, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e nuovi problemi*, cit.

giudizio *a quo*, che beneficerebbero, grazie alla revoca, di una tempestiva composizione della controversia che le veda protagoniste²⁹, specie in ipotesi in cui l'istanza di revoca sia presentata su istanza di parte³⁰, e quelle generali legate alla certezza del diritto, alla uniforme ed eguale applicazione della legge e alla salvaguardia delle competenze della Corte, che solo la decisione costituzionale potrebbe garantire a tutti gli effetti³¹.

Una lettura favorevole alla revocabilità dell'ordinanza di rimessione in costanza di un palese difetto dei presupposti della questione ed esercitabile prima del suo deposito, era stata ipotizzata tra le righe dalla Corte costituzionale in una decisione risalente.

Con l'ordinanza n. 177 del 1987³², relativa ad una questione sollevata su norma dichiarata incostituzionale in un momento di poco antecedente al deposito dell'ordinanza di rimessione, la Corte aveva infatti affermato che il giudice *a quo* avrebbe potuto "astenersi" dal sollevare la questione³³, intravedendo almeno un

²⁹ Su questo aspetto, si puntualizza in dottrina che, più che la revoca, risponde e meglio tutela gli interessi delle parti del giudizio principale la definizione in tempi celeri del processo che si svolge dinanzi alla Corte costituzionale a cui si affianca l'esigenza di scongiurare ritardi, imputabili ai giudici *a quibus*, nella trasmissione degli atti dei rispettivi giudizi alla Corte una volta disposta la sospensione del giudizio *a quo*. In questo senso, R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit.

³⁰ Si pensi al caso risalente, richiamato dalla dottrina, del TAR Lazio, Sez. III, ord. n. 1861 del 1989 ripreso e commentato da M. D'AMICO, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e nuovi problemi*, cit., e R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit., in cui era stata la parte a richiedere al giudice la revoca dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità e a cui aveva fatto seguito la risposta negativa del giudice *a quo*. In questo senso, si esprimeva, anche, M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano 1957.

³¹ Si precisa che il riferimento alla certezza del diritto non va evidentemente inteso nella prospettiva degli effetti della decisione costituzionale che, in quanto di rigetto, è sprovvista di effetti *erga omnes*. Piuttosto si ritiene che la pronuncia della Corte, ancorché di inammissibilità, garantirebbe comunque una forma di pubblicità all'errore in cui sia incorso il remittente nel sollevare la questione di costituzionalità su norma già caducata, seppure con pronuncia manipolativa dalla Corte. Per un approfondimento in dottrina sulle caratteristiche e, per quanto qui più interessa, sugli effetti delle decisioni processuali, si rinvia diffusamente a M. LUCIANI, *Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale*, Padova 1984. Per un approfondimento sulla tesi dottrinale che esclusi che sulle decisioni di rigetto si formi il giudicato costituzionale, si veda diffusamente V. CRISAFULLI, *Le sentenze «interpretative» della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Studi in memoria di T. Ascarelli*, Milano 1969, 394, che riprende le tesi di G. CHIOVENDA, *Cosa giudicata e preclusione*, in *Riv. ital. scienze giuridiche*, 1933, 3 e ss.; in senso analogo, anche, A. PIZZORUSSO, cit., 189.

³² Richiamava la decisione in esame, M. D'AMICO, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e nuovi problemi*, cit., 2245.

³³ Così si esprimeva la Corte: "[c]onsiderato che le norme impugnate sono già state dichiarate illegittime da questa Corte, sotto il medesimo profilo, con la sentenza n. 46 del 19 febbraio 1985 [...]; Considerato, inoltre, che il deposito dell'ordinanza di rimessione è successivo alla pubblicazione della predetta sentenza n. 46 del 1985 e che, pertanto, ben poteva il giudice *a quo* astenersene, essendo già caducata a quel momento la norma di cui chiedeva il controllo di legittimità costituzionale". Richiamano la decisione costituzionale M. D'AMICO, *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, cit., e R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit.

caso in cui, forse³⁴, avrebbe potuto ammettersi la revoca dell'atto introduttivo. Si trattava di una ipotesi di revocabilità dell'atto introduttivo legata al difetto, preesistente alla rimessione, dei presupposti per la corretta instaurazione del giudizio di costituzionalità e che la Corte sembra suggerire perché non ancora formalmente investita della questione.

Il difetto dei presupposti e il suo accertamento da parte del giudice *a quo*, sì da giustificare la volontà di revocare l'atto introduttivo, può però non essere sempre agevole. Talvolta, può accadere che esso risieda in un problema interpretativo che segue l'omesso adeguamento da parte del legislatore della norma di legge oggetto della questione "nuova" ad una precedente decisione di incostituzionalità. Quando cioè la lettera della legge è poco chiara, il giudice *a quo* può essere indotto in errore e sollevare una questione di costituzionalità su una norma già corretta dalla Corte. A voler ridimensionare le responsabilità del remittente, si tratta di circostanza che non si allontana dal caso in esame.

In queste ipotesi, prevedere la revoca dell'ordinanza di rimessione pure in presenza di una questione di costituzionalità sollevata su una norma già incisa da un precedente intervento della Corte richiederebbe qualche cautela in più.

Se è stata, infatti, la Corte a ridisegnare il quadro normativo e il legislatore non vi ha dato seguito, ci si potrebbe chiedere se dovrà essere di nuovo la Corte a ribadire l'interpretazione corretta di quella norma, cioè quella costituzionalmente conforme, oppure se potrà farlo direttamente il giudice decidendo il "suo" caso. Naturalmente, se guardata dalla prospettiva delle parti del giudizio *a quo*, potrebbero non esservi ostacoli a consentire al giudice la definizione autonoma del suo giudizio anche tramite la revoca dell'ordinanza di erroneamente rimessa alla Corte (purché, però, prima del suo deposito); ipotesi che sembrerebbe avvicinare la revoca ad una sorta di correzione tardiva dell'atto introduttivo non ancora formalmente trasmesso alla Corte.

Se, viceversa, si assume il punto di vista della Corte, tale elemento di diffusione, che valorizza il giudice di *quel* caso riconoscendogli uno spazio di autonomia nel governo della questione, non assicurerà la certezza del diritto, aprendo a soluzioni di segno diverso vagliate da altri giudici. Ci si riferisce ad ipotesi di giudici che, da un lato, potrebbero ritenere necessario l'intervento della Corte, attraverso la rimessione della questione di costituzionalità, ed altri, dall'altro, che opterebbero per interpretazioni della norma applicabile nel giudizio concreto eterogenee se non, nei casi più gravi, addirittura *contra Constitutionem*.

La situazione, in verità, è più complessa. Il tema del seguito delle decisioni manipolative supera l'oggetto della nota³⁵. E, tuttavia, esso rappresenta un angolo prospettico fondamentale dal quale indagare il tema delle attribuzioni del

³⁴ "Forse", perché, vale la pena precisarlo, la Corte nella sua pronuncia non parla espressamente di "revoca".

³⁵ Tra i molti, ci si limita a rinviare a R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Napoli 2006.

giudice *a quo* e della Corte in rapporto alla gestione di questioni di costituzionalità decise, ma non recepite dal legislatore. Valga qui soltanto precisare che, in presenza di questione di costituzionalità identica ad altra già decisa, la pronuncia della Corte non potrebbe comunque garantire la certezza del diritto a tutti gli effetti: da un lato, se la questione fosse rimessa alla Corte, quest'ultima non potrebbe che rigettarla con una decisione di inammissibilità priva di effetti *erga omnes*; dall'altro, in caso di mancata rimessione, il giudice rimarrebbe "libero" di interpretare la disposizione già annullata dalla Corte, eventualmente dando applicazione ad una norma incostituzionale, cioè invalida³⁶.

Il caso deciso con sentenza n. 127 del 2021 va, invece, tenuto distinto dalle ipotesi in cui, dopo aver sollevato una questione di costituzionalità, il giudice *a quo* decida di revocare il provvedimento di sospensione e l'ordinanza di rimessione alla luce di una decisione di infondatezza della Corte, di cui il remittente abbia avuto contezza solo in un momento successivo alla trasmissione della questione alla Corte. In ipotesi di manifesta infondatezza sopravvenuta – ad esempio, a seguito di una decisione interpretativa di rigetto oppure di manifesta infondatezza –, il giudice *a quo* e anche le parti potrebbero ritenere non più "utile" l'intervento della Corte costituzionale³⁷. Pur non essendo frequenti i casi di *overruling*, non si può arrivare sino a consentire al giudice *a quo* di "bloccare" la questione e di impedire alla Corte di esercitare la propria funzione decidendo la nuova questione. In questi casi, non può quindi che ribadirsi l'inderogabilità della regola della non revocabilità del provvedimento di sospensione e dell'ordinanza di rimessione³⁸.

Ancora, il caso di specie non si avvicina nemmeno ad una ipotesi di esigen-

³⁶ Su questi aspetti, si rinvia a G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna 2013, 256 e ss.; e, anche, a V. MARCENÒ, *La legge abrogata. Esistenza, validità ed efficacia*, Torino 2013.

³⁷ A questo riguardo, può essere opportuno sottolineare che, in ipotesi di revoca del provvedimento di sospensione per sopravvenuta infondatezza della questione, poiché ritenuta tale dal giudice *a quo*, potrebbero profilarsi due ipotesi distinte. La prima riguarda la revoca del provvedimento di sospensione a cui faccia, però, seguito una definizione del giudizio principale coerente con la successiva, ma non attesa, decisione della Corte costituzionale. La seconda, più grave, potrebbe verificarsi quando il giudice *a quo* non si limita ad errare nel disporre la revoca, ma anche quanto alle ragioni che sorreggono il provvedimento. In caso, cioè, di esito non sintonico tra il giudizio principale definito dal giudice *a quo* e la successiva e non conforme decisione della Corte costituzionale, le parti vedrebbero pregiudicato il proprio "diritto" al Giudice costituzionale, subendo le conseguenze pregiudizievoli derivanti, alternativamente, dalla applicazione nei loro confronti di una norma ritenuta successivamente incostituzionale dalla Corte oppure dalla non applicazione in loro favore di una norma, viceversa, ritenuta conforme ai principi costituzionali. Nonostante la possibilità, però solo eventuale, di una valutazione conforme della questione di costituzionalità da parte del giudice *a quo* che non sospende e della Corte costituzionale, non può che ribadirsi la contrarietà di una revoca del provvedimento di sospensione a fronte di una previa decisione di infondatezza della Corte che, peraltro, ben potrebbe in seguito mutare il proprio orientamento, così che l'omessa investitura della seconda si risolverebbe in un improprio esautoramento dell'organo di giustizia costituzionale.

³⁸ Ragiona della sorte della revoca dell'ordinanza di rimessione qualora quest'ultima sia richiesta su istanza di parte nell'arco temporale che intercorre tra l'emaneazione e la trasmissione dell'ordinanza alla Corte non escludendo che, in queste ipotesi, possa ammettersi la revoca, M. D'AMICO,

za sopravvenuta di assicurare la prosecuzione del giudizio principale alla luce di elementi fattuali sopraggiunti alla trasmissione e al deposito dell'ordinanza dinanzi alla Corte. È noto che il Giudice costituzionale apre ad uno scambio con i remittenti in ipotesi di *ius superveniens*, che, comunque, non comporta la autonoma e automatica riattivazione del giudizio *a quo* da parte del giudice e che è cosa ben diversa dalla revoca, illegittima, dell'ordinanza di rimessione per irrilevanza sopravvenuta. In ogni caso ciò, invece, non accade dinanzi ad un *factum superveniens*³⁹, sebbene ne discuta la dottrina⁴⁰, né, fatto salvo il caso isolato e anomalo dell'ordinanza n. 150 del 2012⁴¹, a fronte di un *novum* esogeno che promani da mutamenti giurisprudenziali sovranazionali.

Se, come poi ritiene parte della dottrina⁴², potessero ammettersi ipotesi non patologiche di revocabilità se non dell'ordinanza di remissione almeno del provvedimento di sospensione in considerazione delle peculiarità (fattuali) del caso concreto ed in costanza di concorrenti esigenze di rilevanza costituzionale – la ragionevole durata del processo principale, la tutela dei diritti delle parti del giudizio *a quo* –, analogo argomento va rigettato in presenza di vizi dell'ordinanza di rimessione, che investano la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Ancora, se è opportuno conciliare i tempi del processo costituzionale con le specificità della sua origine concreta per assicurarne l'utilità alle parti del giudizio *a quo*⁴³, non lo stesso sembra di potersi argomentare in relazione a vizi in cui sia incorso

La revocabilità dell'ordinanza di rimessione della questione di costituzionalità: nuovi spunti e nuovi problemi, cit.

³⁹ In questo senso, tra le molte, Corte cost. sent. n. 115 del 2019, in cui la Corte ha precisato che un elemento di fatto “inidoneo a determinare un problema di legittimità costituzionale”. Di recente, si veda, a titolo di esempio, Corte cost. sent. n. 89 del 2020.

⁴⁰ In questo senso, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale*, Milano 2008, che, a proposito della revocabilità dell'ordinanza introduttiva, osserva che: “[n]on dovrebbe essere esclusa, invece, la revoca, in presenza di ‘fatti nuovi’ o per motivi che non siano in contraddizione con le questioni sollevate, del provvedimento di sospensione del giudizio *a quo*, le cui parti, altrimenti, verrebbero davvero a trovarsi nella posizione delle ‘cavie’”, cit., 194. In senso non difforme, più di recente, anche F. DAL CANTO, *La stizza della Corte dinanzi al giudice irrispettoso*, in *Giustiziainsieme*, cit.

⁴¹ La vicenda è notissima. In quell'occasione, la restituzione degli atti era stata motivata dalla sopravvenuta pronuncia della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo su un caso che presentava alcune analogie con la questione sottoposta alla Corte costituzionale (caso *S.H. e altri c. Austria*) e che aveva rovesciato le conclusioni viceversa raggiunte dalla Sezione sullo stesso caso; pronuncia che era stata valorizzata dai remittenti per motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione in relazione all'art. 117, comma 1, Cost. In dottrina, tra i molti, si rinvia ai contributi di M. D'AMICO e C. NARDOCCI, R. ROMBOLI, E. DOLCINI, B. RANDAZZO, I. PELLIZZONE e S. LEONE in *Notizie di Politeia*, n. 109/2013.

⁴² In questo senso, si esprime F. DAL CANTO, *La stizza della Corte dinanzi al giudice irrispettoso*, cit.

⁴³ Se ne occupa M. D'AMICO nel suo *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, cit., in particolare 172 e ss. con riferimento alle ipotesi di vicende sopravvenute alla sollevata questione di legittimità costituzionale, che incidano sugli “effetti pratici della pronuncia della Corte in seguito al decorrere del tempo” e ciò poichè, osserva l'A., “[i]l fattore ‘tempo’ [...] in ogni domanda di giustizia può essere in grado di depotenziare o di togliere del tutto efficacia alla risposta”.

il giudice *a quo* e che quest'ultimo abbia accertato solo dopo la rimessione della questione. Ammettere la revoca dell'ordinanza di rimessione ogniqualvolta il giudice *a quo* ritenga, a propria discrezione, di aver errato nel sollevare la questione oppure, e soprattutto, di poter diversamente e autonomamente definire il caso di specie prescindendo dall'intervento del Giudice costituzionale, equivarrebbe ad introdurre un illegittimo elemento di torsione del sistema incidentale⁴⁴, sottraendo alla Corte una competenza che la Costituzione le attribuisce a titolo esclusivo⁴⁵. Il giudice *a quo*, da mero portiere della questione della quale non deve più occuparsi sino all'esito della decisione della Corte⁴⁶, diventerebbe viceversa arbitro della sorte della questione di costituzionalità che dovrebbe rimanere estranea alle vicende successive del giudizio *a quo*⁴⁷. Tra queste, possono certamente includersi anche quelle di natura "soggettiva", derivanti cioè dalla mutata lettura della fattispecie concreta da parte del giudice stesso. Anche in questo caso, forse soprattutto, non può che ribadirsi l'inderogabilità della regola della non revocabilità dell'ordinanza di rimessione e del provvedimento di sospensione, qualificandosi entrambi quali provvedimenti abnormi⁴⁸.

Vero è, come argomentato in dottrina, che dalla lettera dell'art. 23, l. n. 87 del 1953 non si ricava alcun divieto esplicito nei confronti della revoca, almeno del provvedimento di sospensione⁴⁹. Tuttavia, subordinare sempre e senza eccezioni⁵⁰ la revocabilità di tale provvedimento, che implicitamente copre anche la revoca dell'ordinanza di rimessione, ad una delibazione discrezionale del giudice remittente significherebbe, lo si ribadisce, lasciare al primo e non invece

⁴⁴ Non a caso, come sottolinea autorevole dottrina, "[l]a sospensione è provvedimento conseguente al carattere di rilevanza che deve presentare la questione. Se la definizione del processo deve dipendere dalla previa risoluzione della questione di costituzionalità, evidentemente il processo stesso deve restare sospeso fino al momento in cui la pregiudiziale di costituzionalità non sia stata risolta dalla corte", così G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, 111.

⁴⁵ Così R. ROMBOLI, *La revocabilità dell'ordinanza di rimessione per motivi sopravvenuti*, cit.

⁴⁶ Di cui, come noto, si escludono interventi modificativi o correttivi dell'atto introduttivo una volta trasmessa l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

⁴⁷ In questo senso, la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel ribadire che "una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato" così, tra le molte, Corte cost. sent. n. 120 del 2013; sent. n. 264 del 2017, sent. n. 242 e n. 162 del 2014.

⁴⁸ Sulle conseguenze sul piano disciplinare del carattere abnorme di detti provvedimenti e delle condotte ad essi equivalenti, si veda, *infra*, il paragrafo che segue. In proposito, può richiamarsi anche una pronuncia della Corte di Cassazione che, anni addietro ed in relazione ad una vicenda di omessa sospensione del giudizio principale in pendenza di analoga questione di costituzionalità, aveva fatto ricorso alla nozione di "abnormità" in relazione a simile provvedimento. Ci si riferisce a Corte di Cassazione 23 marzo 1982 di cui dà ampiamente conto M. D'AMICO, *Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente*, in *Rivista di diritto civile*, 1988, 95.

⁴⁹ Così F. DAL CANTO, *La stizza della Corte dinanzi al giudice irrispettoso*, cit.

⁵⁰ Un'eccezione alla regola della non revocabilità del provvedimento di sospensione e dell'ordinanza di rimessione potrebbe profilarsi, come già messo in evidenza, in ipotesi di sopravvenuta dichiaratoria di incostituzionalità della norma oggetto oppure di erronea interpretazione del contenuto normativo di una norma oggetto che non tenga conto di una precedente decisione di accoglimento della Corte costituzionale.

alla Corte il sindacato sulla legittimità costituzionale della norma oggetto della questione⁵¹ in palese contrasto con la natura del sistema in via incidentale.

Nella sua giurisprudenza, la Corte costituzionale si è occupata poco della revoca dell'ordinanza di rimessione⁵², mentre si è più di recente soffermata sulla natura del provvedimento di sospensione.

Nella decisione n. 180 del 2018⁵³, la Corte si è pronunciata sul tema della omessa sospensione di alcune fasi del giudizio *a quo* e ne ha ammesso la frazionabilità, purché: “la rilevanza della questione di costituzionalità possa ragionevolmente circoscriversi solo ad un[a] di ess[e]”⁵⁴. Ha, inoltre, precisato che: “[l']art. 23 della legge n. 87 del 1953 [...] non esclude che il giudice rimettente possa limitare il provvedimento di sospensione al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata e la sospensione dell'attività processuale non richieda di arrestare l'intero processo, che può proseguire con il compimento di attività rispetto alle quali la questione sia del tutto irrilevante”⁵⁵. La Corte ha, poi, ribadito il proprio sindacato sulla “effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione, che *rimane pur sempre incidentale* e che, come tale, è pregiudiziale rispetto ad una decisione del giudice rimettente [*corsivo nostro*]”⁵⁶.

La Corte mette a fuoco due aspetti centrali. In primo luogo, chiarisce che esigenze di tutela della ragionevole durata del processo possono fondare una lettura dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, che ne temperi la portata di regola assoluta ed inderogabile, residuando uno spazio affinché il giudice *a quo* possa valutare se circoscrivere l'operatività del provvedimento di sospensione alle sole fasi processuali logicamente e direttamente incise dalla successiva decisione della Corte. In secondo luogo, enfatizza la propria competenza esclusiva in punto di

⁵¹ Nel senso del carattere abnorme di entrambi i provvedimenti, M. D'AMICO, nel suo *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, cit.

⁵² Si tratta di considerazione peraltro giustificata dall'assenza, in epoca precedente alla vicenda che si commenta, di revoche del provvedimento di sospensione oppure dell'ordinanza di rimessione da parte del giudice *a quo*, fatta eccezione per il caso di cui si è dato conto alla nota n. 5, vedi *supra*, che peraltro riguardava più precisamente la revoca del provvedimento di sospensione e non dell'ordinanza di rimessione.

⁵³ A commento della sentenza con specifico riferimento ai suoi aspetti processuali che qui rilevano, si rinvia a T.F. GIUPPONI, *L'interpretazione “costituzionalmente orientata” dell'incidentalità: la Corte e il Codice di autoregolamentazione dell'astensione collettiva degli avvocati, tra riserva di legge e disapplicazione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2019, 1 e ss.; L. DIOTALLEVI, *La Corte costituzionale si pronuncia sull'astensione forense nei processi con imputati in stato di custodia cautelare: interrogativi di natura processuale e ragioni di ordine sostanziale*, in *Giur. cost.*, 2018, 1929 e ss.; R. RUDONI, *Promovimento in via incidentale del processo costituzionale e sospensione “parziale” del processo principale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2018, 1 e ss.

⁵⁴ La Corte proseguiva, precisando che: “pur restando che la pendenza della questione di costituzionalità condiziona la decisione dell'intero giudizio, è sufficiente che il giudice rimettente sospenda anche solo quel distinto momento processuale in cui la questione è rilevante, e che possa essere effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del giudizio *a quo*”.

⁵⁵ Corte cost. sent. n. 180 del 2018, punto n. 7 del *Cons. in Dir.*

⁵⁶ *Ibidem*.

verifica sulla corretta delimitazione della sospensione. La sospensione parziale del giudizio principale, che devia rispetto alla regola *ex art. 23, l. n. 87 del 1953*, soggiace cioè allo scrutinio della Corte proprio allo scopo di scongiurare ipotesi di impropria sovrapposizione tra le attribuzioni della prima e quelle del giudice *a quo*, assicurando che il “governo” della questione rimanga saldamente nella disponibilità della prima.

A differenza della sospensione parziale del giudizio *a quo*, che, anche qualora illegittima, rimane comunque sottoposta ad un controllo perché la questione arriva al Giudice costituzionale, laddove il giudice *a quo* revochi, illegittimamente, il provvedimento di sospensione e/o l’ordinanza di remissione, la Corte si trova nella impossibilità di incidere sull’esito del giudizio principale, potendo esprimersi solo tardivamente e comunque dopo la decisione del giudice *a quo*.

Gli scenari che si aprono sono i più diversi e non è questa la sede per analizzarli tutti in modo esaustivo. Ci si limita, però, a sottolineare che l’applicazione da parte del giudice *a quo* di una norma di legge, dichiarata successivamente illegittima dalla Corte, tramite la revoca dell’ordinanza di remissione potrebbe generare il rischio di un conflitto di difficile composizione tra due decisioni di segno opposto – quella “concreta” del giudice *a quo* che applica la norma non conforme a Costituzione e la sentenza di annullamento “astratta” ed *erga omnes* della Corte costituzionale – di indubbia risonanza istituzionale. A ciò si aggiunge, che le parti del giudizio *a quo* non avrebbero alcun rimedio né in sede di riesame, né di reclamo in sede giurisdizionale contro l’eventuale provvedimento del giudice che contrasti con la successiva decisione della Corte.

La revoca, formale oppure implicita, che si traduca cioè nella “mera” prosecuzione e definizione del giudizio principale come nel caso della sentenza n. 127 del 2021, si dimostra, quindi, lesiva tanto degli interessi concreti delle parti del giudizio *a quo*, quanto delle esigenze, astratte e generali, preposte alla salvaguardia della legalità costituzionale.

Per chiudere su questo aspetto, un’interpretazione dell’art. 23, l. n. 87 del 1953, che ammetta la revoca del provvedimento di sospensione e/o dell’ordinanza di remissione deve ritenersi incompatibile con il sistema incidentale. Si potrebbe, come detto, ragionare della possibilità di giungere ad una conclusione di tipo diverso circoscrivendo l’ammissibilità della revoca di detti provvedimenti, dal punto di vista delle sue cause, ai soli casi di incostituzionalità sopravvenuta oppure preesistente all’atto della rimessione e, da quello temporale, alla fase che precede la trasmissione e la pubblicazione dell’ordinanza stessa. Resta, però, da ribadire anche in questi casi la doverosa cautela quando ci si trovi al cospetto di questioni di costituzionalità che pongono criticità sotto il profilo interpretativo, rimarcando la necessità di preservare un sistema di sindacato accentrato, che limiti al massimo quelle ipotesi “deviant[i]”⁵⁷, espressive di una impropria com-

⁵⁷ M. D’AMICO, *Sulla revocabilità dell’ordinanza di sospensione del processo per incidente di co-*

petizione tra Corte costituzionale e giudici comuni nel governo della questione di costituzionalità e nel controllo della legalità costituzionale.

4. ... le sue conseguenze “esterne”: sulla responsabilità disciplinare del giudice a quo. – Dal dibattito dottrinale sulla non revocabilità dell’ordinanza di rimessione e del provvedimento di sospensione vanno distinte le ripercussioni sul piano disciplinare della condotta⁵⁸ tenuta dal giudice⁵⁹. Non è, infatti, da escludere una responsabilità disciplinare del magistrato per violazione delle norme che disciplinano il processo costituzionale, stante l’integrazione di una delle fattispecie di illecito di cui si occupa l’art. 2, *Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni*, del D.lgs. n. 109 del 2006⁶⁰.

Prima è, però, utile soffermarsi su due peculiarità della sentenza n. 127 del 2021 che riflettono altrettanti caratteri della condotta del magistrato.

In primo luogo, la Corte si esprime per la responsabilità disciplinare del giudice e, in secondo, rimarca due volte e, soprattutto, nel dispositivo la decisione di trasmettere gli atti al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, affinché assuma gli “eventuali provvedimenti di competenza”.

Non si conoscono precedenti analoghi, se si escludono le dichiarazioni dell’allora Presidente della Corte costituzionale, Francesco Saja, sui ritardi con cui venivano trasmesse, in quegli anni, le ordinanze di rimessione a seguito della

stituzionalità, cit., 152.

⁵⁸ () Sulla imprescindibilità di una verifica della condotta specifica tenuta dal magistrato alla luce delle peculiarità della fattispecie oggetto di sindacato insiste F. BIONDI, tra gli altri, in *La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi*, in *La Rivista del “Gruppo di Pisa”*, 2021, 149 e ss., che sottolinea l’“attenzione particolare [richiesta ai] titolari dell’azione disciplinare e dei giudici disciplinari, chiamati non solo a verificare la corrispondenza della condotta alla fattispecie astratta, ma anche ad interpretare quest’ultima tenendo conto del più ampio quadro normativo entro cui l’attività del magistrato si inserisce, nonché contesto in cui egli concretamente opera”, 158

⁵⁹ Non è questa la sede per dare conto in modo esaustivo del dibattito dottrinale sviluppatosi sulle proposte di riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e della Sezione disciplinare prima e dopo la presentazione del disegno di legge Bonafede (A.C. 2681) e sul relativo *iter* parlamentare su cui si è innestato il maxi-emendamento presentato dal Governo nel febbraio di quest’anno. Per un’analisi di alcune criticità messe in luce dalla dottrina in relazione alla sezione disciplinare, si veda N. ZANON, “*Sei gradi di separazione*”: ovvero come assicurare la terzietà della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in *Rivista AIC*, 2013, 1 e ss.

⁶⁰ Per un approfondimento sulla disciplina vigente in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, si rinvia a N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna 2018 e, anche, N. ZANON, D. DI RENZO VILLATA, F. BIONDI (a cura di), *L’ordinamento giudiziario a cinque anni dalla riforma. Un bilancio tra spinte all’efficienza e servizio ai cittadini*, Milano 2012; D. CAVALLINI, *Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo la riforma del 2006*, Padova 2011; G. CAMPANELLI, *Il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Natura, garanzie, criticità e ipotesi di riforma*, Giappichelli Torino, 2018. Oltre le specificità dell’intervento legislativo, più in generale per un approfondimento teorico delle peculiarità e della natura della responsabilità disciplinare dei magistrati, si veda, diffusamente, F. BIONDI, *La responsabilità del magistrato. Saggio di diritto costituzionale*, Milano 2006.

sospensione dei giudizi principali⁶¹. Una segnalazione che poggiava sulle concorrenti esigenze di non pregiudicare gli interessi e i diritti delle parti dei giudizi *a quibus*, “in balia” di un processo sospeso ma non definibile, di preservare la ragionevole durata del processo principale, di ristabilire la legalità costituzionale scongiurando l’applicazione di norme incostituzionali.

In quell’occasione, la segnalazione era diversa anche dal punto di vista formale. Investiva, cioè, una prassi generalizzata di cui l’allora Presidente della Corte aveva informato il Consiglio Superiore della Magistratura rilevandone la contrarietà con le norme del processo costituzionale, a cui era seguita una circolare con cui il Consiglio Superiore della Magistratura aveva sottolineato “l’opportunità di darne notizia agli uffici giudiziari”⁶². Risultava, quindi, prevalente una logica di tipo collaborativo o, perlomeno, di dialogo con i giudici comuni, senza dare impulso diretto all’attivazione del procedimento disciplinare⁶³. La segnalazione non ancorandosi, poi, ad una vicenda specifica, non mirava a sollecitare la comminazione di una sanzione disciplinare ai danni del giudice del caso concreto.

Nel caso che scaturisce dalla decisione n. 127, la Corte costituzionale collega, invece, il proprio rilievo ad un provvedimento concreto, vi affianca una segnalazione formale e reagisce alla violazione delle norme del suo processo rivendicando il proprio ruolo nei confronti del giudice.

Interrogarsi sul rilievo disciplinare della condotta, impone, però, di considerare l’applicabilità nei confronti del giudice della clausola di salvaguardia che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.lgs. 109 del 2006, esclude qualsiasi responsabilità disciplinare laddove il comportamento oppure il provvedimento costituiscono il prodotto di “attività di interpretazione di norme di diritto”. Si tratta, cioè, di chiedersi se la revoca della sospensione e, implicitamente, dell’ordinanza di rimessione derivino da un’interpretazione fallace dell’art. 23, l. n. 87 del 1953 che, non vietandoli in modo espresso, potrebbe indurre in errore il giudice, senza quindi dare luogo ad alcuna responsabilità sul piano disciplinare.

Nel paragrafo che precede si è, infatti, posto l’accento sulla inesistenza di

⁶¹ Sul tema, la Corte è peraltro tornata anche più di recente, scegliendo però di darne conto nella propria decisione senza farne seguire una segnalazione formale alla Procura generale presso la Corte di Cassazione. Il fenomeno del ritardo nella trasmissione dell’ordinanza di rimessione non è, però, da circoscriversi ad una storia della giustizia costituzionale ormai trascorsa o sconosciuta. Si pensi all’ordinanza n. 348 del 1996, con cui la Corte costituzionale aveva restituito gli atti al giudice *a quo*, in ragione del ritardo, 13 anni, con cui la questione di costituzionalità era stata trasmessa alla Corte. Quali altri esempi, possono richiamarsi l’ordinanza n. 386 del 1994, dieci anni; l’ordinanza n. 94 del 1994, 6 anni; l’ordinanza n. 59 del 2008, 11 anni; vent’anni nelle ordinanze n. 402 del 2005 e n. 202 del 2001. Non meno importante, è segnalare che il tema del ritardo nella trasmissione degli atti introduttivi da parte dei giudici *a quibus* viene anche talvolta trattato nelle Relazioni annuali sulla giurisprudenza della Corte costituzionale.

⁶² Così nella nota trasmessa dal Consiglio Superiore della Magistratura.

⁶³ Rimarcava la condotta, qualificata come riprovevole dei giudici *a quibus*, anche l’allora Presidente G. ZAGREBELSKY nella sua Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2004.

una norma di diritto positivo che vieti in modo espresso la revoca dell'ordinanza di rimessione e del provvedimento di sospensione; cosa che, potrebbe giustificare, almeno in teoria, interpretazioni alternative escludendo la responsabilità disciplinare del giudice nel caso di specie. Allo stesso tempo, si è, però, anche osservato che deve essere, invece, riaffermata l'inderogabilità della regola e, piuttosto, la sola ipotesi di potenziale e legittima deviazione dalla medesima – la revoca, cioè, prima della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione – non si attaglia al caso in esame.

A voler valorizzare la portata della clausola di salvaguardia e l'argomento dell'omesso divieto espresso della regola, si potrebbe quindi sostenere che la condotta del giudice costituisce il prodotto di un'attività interpretativa che, seppure errata o superficiale, non può – e questo è quanto qui più conta – tradursi in una responsabilità accertabile in sede disciplinare.

Laddove, viceversa, si ritenesse di escludere l'operatività della clausola di salvaguardia, non resterà che occuparsi di individuare l'illecito cui ricondurre la condotta del giudice. Ad un primo sguardo, sono due gli illeciti da prendere in considerazione: la grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, e “l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza”, di cui, rispettivamente, alle lett. *g*) e *ff*) dell'art. 2, comma 1, D.lgs. 109 del 2006.

Per quanto attiene alla prima fattispecie, ritenendo acclarata la violazione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, diviene dirimente la sussistenza del requisito della gravità della condotta.

La giurisprudenza di legittimità fornisce qualche indicazione su questo aspetto. Si tratta, in larga parte, di accertamenti di responsabilità disciplinari connessi a violazioni delle norme che regolano il processo penale: omissioni suscettibili di determinare gravi pregiudizi ai danni dell'imputato sottoposto a misure coercitive⁶⁴; erronee adozioni di provvedimenti limitativi della libertà personale⁶⁵; ritardi⁶⁶;

⁶⁴ Sezione Disciplinare, sent. n. 139 del 2018; sent. n. 25 del 2018.

⁶⁵ Così Sezione Disciplinare, sent. n. 70 del 2019; sent. n. 30 del 2018, in concorso con l'illecito di cui alla lett. *a*); sent. n. 147 del 2018 (ritardo di 60 giorni). La giurisprudenza disciplinare, viceversa, esclude la ricorrenza dell'illecito laddove il ritardo sia dipeso da una condotta considerata “non esigibile alla stregua di elementi di fatto di natura oggettiva e soggettiva”, così sent. n. 184 del 2018.

⁶⁶ Sulla insussistenza del requisito della grave violazione di legge in un caso di ritardo nell'adozione di un provvedimento di scarcerazione, la Sezione Disciplinare precisava che deve escludersi la ricorrenza dell'illecito disciplinare “allorquando sia risultata la sussistenza di impedimenti gravissimi che abbiano precluso al magistrato di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale, quali una grave debilitazione fisica del magistrato e una situazione familiare critica, fonte di preoccupazione e di impegno per l'interessato. In tal caso la condotta del magistrato, contrassegnata da evidente colpa, non può ritenersi determinata da una negligenza di natura grave e, come tale, inescusabile, cosicché la sussistenza dell'illecito è esclusa per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza”, così ord. n. 42 del 2019. In senso analogo, anche, sent. n. 89 del 2019.

mancate attivazioni di provvedimenti di scarcerazione⁶⁷. Più rare, anche se non mancano, sono poi le violazioni di norme di legge, interpretate come gravi ai sensi della lett. g), nell'ambito del processo civile⁶⁸. In generale, si riscontra una tendenza della giurisprudenza di legittimità a ritenere integrata la fattispecie di illecito ex art. 2, lett. g), D.lgs. n. 109 del 2006, in presenza di condotte lesive di diritti fondamentali, come la libertà personale, oppure di esigenze legate alla buona amministrazione della giustizia, sintetizzabili nel principio della ragionevole durata del processo, oppure, ancora, di azioni suscettibili di ledere il prestigio della magistratura⁶⁹.

Sebbene non sia agevole tracciare una netta linea di demarcazione tra la due fattispecie di illecito⁷⁰, la casistica sulla prima appare poco conferente rispetto alla condotta del giudice, avvicinandosi piuttosto a quelle di cui alla lett. ff), dell'art. 2, comma 1, D.lgs. 109 del 2006⁷¹.

In primo luogo, , più che di comportamenti, ci si trova al cospetto di provvedimenti, o meglio, di decisioni del magistrato, cosa che dovrebbe far propendere

⁶⁷ In questo senso, tra le più recenti, si vedano Sezione Disciplinare, sent. n. 36 del 2019, sent. n. 45 del 2019, sent. n. 79 del 2019; sent. n. 115 del 2018; sent. n. 133 del 2018.

⁶⁸ Nel senso della insussistenza di una violazione grave di legge ai sensi della lett. g), a titolo di esempio, si segnala Sezione Disciplinare, sent. n. 114 del 2018 relativa ad un caso di differimento di numerose prime udienze di trattazione che la Sezione ha ritenuto non sufficiente ad integrare il requisito della gravità dal momento che il comportamento del magistrato, complessivamente considerato, non avrebbe compromesso il "prestigio dell'ordine giudiziario" e la "credibilità del magistrato". Un altro caso di responsabilità disciplinare nell'ambito del processo civile è stato accertato a fronte della condotta di un magistrato che era rimasto inerte nonostante l'omessa trasmissione della relazione tecnica da parte del consulente tecnico nominato d'ufficio.

⁶⁹ Più in generale e a prescindere dalle specificità dei singoli casi, pare inoltre opportuno richiamare quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che, ai fini della inesistenza di una responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.lgs. n. 109 del 2006, grava in capo al magistrato dimostrare "l'assenza di qualunque pregiudizio ingiusto o vantaggio indebito quale obiettiva conseguenza della condotta e di una lesione del prestigio e della credibilità dell'Ordine giudiziario". E, ancora, che, ai fini dell'accertamento della responsabilità disciplinare, la grave violazione di legge "rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell'atteggiamento tenuto dal magistrato".

⁷⁰ N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, cit., 338. Analogamente, si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, in relazione alla nozione di "provvedimento abnorme", come si ritiene di poter qualificare la condotta del Tribunale ordinario di Lecce, ha precisato che "la nozione disciplinare di abnormità non resta circoscritta alla fattispecie di illecito tipizzata dall'art. 2, comma 1, lett. ff, d.lg. 23 febbraio 2006 n. 109 [...], e quindi non è riferita soltanto al compimento di un atto ma esprime anche una qualità generale del comportamento del magistrato, evidenziando il grado di inescusabilità della negligenza in esso insita, sicché costituisce illecito disciplinare, previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g, d.lg. 23 febbraio 2006 n. 109", così Cassazione civile, Sez. Un., 24 settembre 2010, n. 20159.

⁷¹ Quali esempi di condotte tenute dal magistrato, ritenute espressive della tipologia di illecito di cui alla lett. ff) possono richiamarsi quella sanzionata con sent. n. 70 del 2015 in cui la Sezione disciplinare ha censurato il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, delegato nell'ambito di una rogatoria esclusivamente all'interrogatorio di garanzia, aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, disponendo anche la liberazione dell'indagato. Un altro esempio interessante, al di fuori della materia penale, è offerto dalla sent. n. 106 del 2016.

per l'applicabilità dell'illecito di cui alla lett. *ff*) in luogo di quello *ex* lett. *g*), che la giurisprudenza disciplinare ha ritenuto applicabile “*solo ai comportamenti*, e non anche alle decisioni ed ai provvedimenti [*corsivo nostro*]”⁷².

Una seconda ragione risiede nel carattere *abnorme* dei provvedimenti⁷³. La riassunzione su di sé della *potestas iudicandi* costituisce un piano esempio di provvedimento *abnorme*, che si colloca “al di fuori di ogni schema processuale logicamente immaginabile”⁷⁴, costituendo la prosecuzione del giudizio principale un atto inconciliabile con il requisito della incidentalità. Nel tracciare i contorni dell'illecito, la giurisprudenza della Sezione disciplinare ha, infatti, chiarito che: “a) l'errore giuridico macroscopico non consiste semplicemente nell'adozione di un provvedimento nei casi non consentiti dalla legge, e perciò arbitrario o illegittimo perché non consentito nel caso di specie⁷⁵, bensì nell'adozione di un provvedimento al di fuori di ogni schema processuale logicamente immaginabile, non consentito in generale al giudice ordinario o che quest'ultimo abbia creduto di poter pronunciare a causa di un macroscopico ed inescusabile errore giuridico, che non riesca a trovare agganci plausibili nella elaborazione giurisprudenziale o dottrinale, né una verosimile spiegazione sul piano logico (c.d. *provvedimento abnorme*) [*corsivo nostro*]”⁷⁶.

La circostanza che l'art. 23, l. n. 87 del 1953 non faccia, come già detto, espresso divieto al giudice *a quo* di disporre la revoca del provvedimento di sospensione (e/o dell'ordinanza di rimessione) non costituisce argomento sufficiente a suffragare letture della norma, che facoltizzino comportamenti del remittente volti a precludere l'intervento del Giudice costituzionale, sì da escluderne la possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare. Non meno importante è, inoltre, sottolineare che la condotta del Tribunale ordinario di Lecce, oltre che *contra legem*, si appalesa in verità più fundamentalmente *contra Constitutionem*, essendosi il magistrato appropriato di attribuzioni costituzionalmente riservate

⁷² Sezione disciplinare, sent. n. 6 del 2011.

⁷³ () Vale precisare che dagli atti non sono ricavabili ulteriori indicazioni circa l'intervenuta adozione di una revoca formale della sospensione del giudizio principale oppure della ordinanza di rimessione. Tale circostanza comunque non esclude la riferibilità dell'illecito di cui alla lett. *ff*) dal momento che la giurisprudenza disciplinare ha avuto occasione di precisare che: “la fattispecie di cui all'art. 2, comma 1, lett. *ff*), copre, oltre che il provvedimento o la decisione erronei, anche il comportamento gravemente negligente del magistrato che a quel provvedimento o a quella decisione abbia condotto, e che il magistrato avrebbe potuto evitare di adottare con un minimo d'attenzione agli elementi della vicenda al suo esame”, così sent. n. 6 del 2011.

⁷⁴ N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, cit., 324.

⁷⁵ Sui rapporti tra l'illecito di cui alla lett. *ff*) e alla lett. *g*), la giurisprudenza disciplinare ha chiarito che essi si collocano in un rapporto di specialità, costituendo il primo una sotto-specie del secondo. In questo senso, è chiarissima la giurisprudenza disciplinare, in particolare nella sent. n. 6 del 2011.

⁷⁶ Così la Sezione disciplinare, sent. n. 6 del 2011. In quel caso, la Sezione disciplinare ha accertato la ricorrenza dell'illecito in parola in relazione alla condotta del giudice penale che, dopo aver deliberato sulla convalida di un arresto, in mancanza di richiesta di applicazione di misura coercitiva, aveva ommesso di disporre con ordinanza l'immediata liberazione dell'arrestato.

alla Corte. Qui ci si potrebbe anche chiedere se avrebbe potuto residuare uno spazio per un conflitto di attribuzione per usurpazione sollevato dalla Corte costituzionale di fronte a sé stessa e nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce.

Oltre la sollecitazione da ultimo evocata, dimostra l'abnormità del provvedimento del magistrato, cioè, la sua estraneità rispetto alle regole del processo costituzionale, la contraddittorietà della riassunzione del giudizio principale con la natura del giudizio in via incidentale. La sospensione obbligatoria del giudizio principale, come la non revocabilità di detto provvedimento e dell'ordinanza di rimessione, costituiscono elementi indefettibili ed irrinunciabili del sistema incidentale⁷⁷. La soluzione opposta alla precettività di tale regola, che vorrebbe la sospensione solo eventuale e derogabile a discrezione del giudice *a quo*, finirebbe con il rendere quest'ultimo padrone della questione di costituzionalità innestando nel sistema un elemento di diffusione che, lungi dal limitarsi alla fase dell'iniziativa, investirebbe quella successiva di controllo sulla costituzionalità della legge. Senza considerare, che l'ingerenza del giudice nell'esercizio di attribuzioni costituzionalmente di spettanza della Corte potrebbe porsi a fondamento di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

La giurisprudenza disciplinare soccorre, poi, per un'ulteriore ragione.

Si è già sottolineato che, nel caso di specie, pare difetti un provvedimento formale di revoca della sospensione ovvero dell'ordinanza di rimessione e che, analogamente, mancano atti formali del giudice *a quo* oltre alle note indirizzate alla Corte.

Nonostante la lett. *ff*) riferisca espressamente “di atti o di provvedimenti” – cosa che ne parrebbe rendere necessaria la sussistenza pena l'inapplicabilità della fattispecie di illecito –, essa, tuttavia, non esclude la sanzionabilità anche di comportamenti del magistrato. La Sezione disciplinare ha, infatti, precisato che l'illecito di cui alla lett. *ff*) non presuppone necessariamente l'adozione di un provvedimento, ben potendo la responsabilità disciplinare poggiare anche su una condotta slegata da un atto formale. La Sezione ha, così, ammesso la ricorrenza dell'illecito a fronte di un “comportamento del magistrato, la cui inescusabile trascuratezza e superficialità abbia portato il rischio dell'errore giudiziario oltre il limite del tollerabile”⁷⁸, con la conseguenza che, a prescindere da come si decida di interpretare la condotta del Tribunale ordinario di Lecce –prodotto di atti “informali” oppure insieme di comportamenti, attivi ed omissivi –, si potrà ugualmente impiegare l'illecito *ex* lett. *ff*)⁷⁹.

Ultima ragione che potrebbe deporre per la riferibilità dell'illecito in esame

⁷⁷ Come ribadito anche dalla giurisprudenza costituzionale più recente con la già richiamata decisione costituzionale, n. 180 del 2018.

⁷⁸ Così sintetizzano l'orientamento della giurisprudenza disciplinare N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, cit., 324.

⁷⁹ Nel senso della applicabilità dell'illecito di cui alla lett. *ff*) anche al comportamento del magistrato, si veda anche la giurisprudenza di legittimità.

alla vicenda in oggetto attiene alla carenza di potere con cui il giudice ha disposto la prosecuzione e la definizione del giudizio principale; carenza di potere che la giurisprudenza di legittimità identifica quale tratto caratterizzante delle condotte che integrano l'illecito *ex lett. ff)*⁸⁰. Come già osservato, il Tribunale ordinario di Lecce ha posto in essere una serie di provvedimenti dopo essersi spogliato del relativo potere con la conseguenza che tutti gli adempimenti realizzati successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, ivi inclusa la condanna dell'imputato, dovrebbero qualificarsi come viziati da nullità, se non inesistenti⁸¹.

Per concludere, le alternative sembrano essere due: o si qualifica la condotta del giudice come prodotto di una interpretazione errata della legge, non sanzionabile; oppure si ritiene che il giudice abbia adottato dei provvedimenti o comportamenti abnormi censurabili ai sensi della *lett. ff)*⁸².

5. In conclusione: la (illegittima) riappropriazione del giudizio principale all'incrocio tra tutela dei diritti e certezza del diritto. – La sentenza n. 127 ha favorito considerazioni che si sono mosse sul duplice crinale della riflessione teorico-dottrinale, sulla regola della non revocabilità dell'ordinanza di rimessione e del provvedimento di sospensione, e sul diverso versante dell'*agere* concreto del giudice nell'interpretazione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953.

Il dibattito teorico consente di ribadire la illegittimità della revoca dell'ordinanza di rimessione e del provvedimento di sospensione, che seguano il deposito e la pubblicazione dell'atto introduttivo. Deposito e pubblicazione costituiscono, così, il momento di cesura tra il giudizio principale, che si arresta poiché sospeso, e quello di costituzionalità, che si apre e che è autonomo rispetto al

⁸⁰ Si veda, in questo senso, Corte di Cassazione civile, Sez. Un., 12 maggio 2010, n. 11431.

⁸¹ In questo senso, M. D'AMICO, *Sulla revocabilità dell'ordinanza di sospensione del processo per incidente di costituzionalità*, cit., 149 che si sofferma sulla "sorte" degli atti emanati dal giudice *a quo* in costanza di una ipotesi di revoca della sospensione oppure dell'ordinanza di rimessione, sostenendo che essi dovrebbero considerarsi, appunto, "provvedimenti nulli, se non addirittura inesistenti".

⁸² Il riferimento, di nuovo, è alle pronunce della Sezione disciplinare, n. 68 del 2011, n. 32 del 2012 e n. 106 del 2016. Si osserva, da ultimo che, sebbene si sia espressa una preferenza per l'illecito di cui alla *lett. ff)*, in ragione della contiguità tra i due illeciti, non si esclude che, laddove si dovesse addivenire ad un addebito di responsabilità disciplinare, quest'ultimo potrebbe eventualmente anche fondarsi sul concorso formale tra la fattispecie *ex lett. ff)* e quella prevista a norma della *lett. g)*. La giurisprudenza di legittimità non ignora infatti casi di accertamenti contestuali di una pluralità di illeciti. Si veda, in questo senso, Cassazione civile, Sez. Un., 19 agosto 2009, n. 18373, in cui la Suprema Corte ha ritenuto integrati gli estremi degli illeciti di cui alle *lett. g)*, *m)* e *ff)* a fronte della condotta del procuratore della Repubblica, che, in assenza di ipotesi di reato procedibile d'ufficio oppure su querela della parte, aveva ordinato l'allontanamento da un istituto scolastico di un minore con disabilità a cui erano stati addebitati comportamenti violenti per effetto delle segnalazioni del dirigente scolastico. In senso analogo anche la giurisprudenza disciplinare, che, anzi, più diffusamente ha ritenuto integrato l'illecito di cui alla *lett. ff)* in concorso formale, più spesso, con quello di cui alla *lett. g)*.

primo così che deve escludersi che il giudice *a quo* possa, disposta la sospensione, riappropriarsi del giudizio principale e compiere atti dispositivi lesivi della pregiudiziale di costituzionalità.

Ciò, vale sempre. E vale sia che si guardi alle esigenze di tutela della legalità costituzionale e, con essa, della certezza del diritto, irrimediabilmente compromesse dalla revoca dell'atto introduttivo, sia che ci si ponga nella prospettiva della parte del giudizio *a quo*, che non potrebbe costituirsi nel giudizio dinanzi alla Corte, opporsi alla revoca dell'ordinanza di rimessione nè, in definitiva, esercitare il proprio diritto costituzionale di difesa nel giudizio *a quo* e in quello di costituzionalità. Allo stesso tempo e nel silenzio dell'art. 23, l. n. 87 del 1953, si condivide l'impostazione della dottrina che configura un potere di revoca dell'ordinanza di rimessione prima del suo deposito, specie laddove siano le parti ad avanzarne richiesta, cioè quando il giudice sia ancora titolare di un potere dispositivo che viceversa sfuma sino ad esaurirsi al cospetto dell'apertura del giudizio di costituzionalità.

Se si concorda che la revoca – formale oppure sostanziale⁸³ – sia illegittima dopo il formale avvio del giudizio di costituzionalità, come accaduto nella sentenza n. 127, altrettanto dovrebbe esserlo la condotta del giudice *a quo*, censurata dalla Corte.

La regola della irrevocabilità dell'atto di avvio del giudizio di costituzionalità, potrebbe, però, come detto, prestarsi a letture meno severe sul piano della responsabilità disciplinare. Ci si riferisce alla imputazione della condotta del giudice più che ad una usurpazione volontaria di una competenza esclusiva della Corte ad una erronea e superficiale interpretazione dell'art. 23, l. n. 87 del 1953. Interpretazione che, ancorché errata e incoerente rispetto al sistema del giudizio incidentale, eliminerebbe però ogni responsabilità disciplinare del giudice in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 106 del 2009 senza, quindi, integrare una fattispecie di illecito.

Se gli esiti della vicenda rimangono incerti⁸⁴ – al momento è ignota la po-

⁸³ Ipotesi a cui sembrerebbe potersi ricondurre la vicenda in commenta, dove dagli atti, come detto, pare difettino provvedimenti formali di revoca della sospensione oppure, anche, dell'ordinanza di rimessione.

⁸⁴ In proposito, ci si può limitare a richiamare i dati statistici relativi all'esito dei procedimenti pre-disciplinari avviati a carico dei magistrati in attuazione della normativa vigente. I dati più recenti attestano un divario percentuale non trascurabile tra provvedimenti di archiviazione (92,8 %) , atti di esercizio dell'azione disciplinare (4,2 %) e altre modalità (3 %). Con riferimento ai procedimenti disciplinari, la relazione evidenzia che, nel 2020, essi sono stati definiti con la richiesta di giudizio nel 59,8% dei casi, (55,6% nel 2019), con la richiesta di non farsi luogo al giudizio nel 34,2% dei casi (40% nel 2019), con riunione ad altro procedimento nel 6% dei casi. Due altri dati interessanti indicano che, nel quinquennio 2015-2019, solo il 6,4% delle notizie di illecito è stato seguito dalla promozione dell'azione disciplinare e che, nel quinquennio 2016-2020, le condanne sono oscillate tra il 25,1% (2016) sino al 21,9% (nel 2020). I dati sono tratti dalla relazione annuale del Procuratore Generale della Corte Suprema di Cassazione in occasione dell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2020, 29 gennaio 2021.

sizione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione –, è altrettanto vero che la condotta del Tribunale ordinario di Lecce pone comunemente alcune criticità sotto il profilo dell'abnormità degli atti adottati, sì da non potersi escludere a priori un accertamento della ricorrenza dell'illecito di cui alla lett. ff)⁸⁵.

La riappropriazione del giudizio principale nelle more di quello di costituzionalità confligge con le regole del processo costituzionale e conseguenze non dissimili derivano a considerare la posizione delle parti del giudizio *a quo*, valorizzando cioè l'origine giudiziaria della questione di costituzionalità. La revoca, disposta d'ufficio dal giudice *a quo*, priverebbe quest'ultima della possibilità di "arrivare" davanti al Giudice costituzionale, svalutandone ruolo e posizione⁸⁶ nel contesto del giudizio di costituzionalità, che risulterebbe precluso per effetto della revoca, e, ancora prima, in quello principale, non disponendo le parti di strumenti di reazione alla decisione del giudice. Il rischio è, cioè, che con la revoca ci si trovi al cospetto di un ulteriore esempio di "ostruzionismo"⁸⁷ del giudice *a quo* affiancabile alle altre prassi potenzialmente lesive del "diritto" al Giudice costituzionale⁸⁸.

Se si giungerà ad un provvedimento disciplinare è difficile pronosticarlo, ma la segnalazione della Corte costituzionale potrà difficilmente rimanere sotto silenzio in considerazione della autorevolezza del mittente.

Nella consapevolezza della inesistenza di vincoli dal lato oggettivo e soggettivo al contenuto della segnalazione, ci si potrebbe tuttavia interrogare sulla ammissibilità di una segnalazione della Corte costituzionale che rintraccia profili di responsabilità disciplinare agganciandola a fasi processuali di un giudizio che rimane esterno alle proprie competenze. Dirimente potrebbe, allora, dimostrarsi un'interpretazione del principio di autonomia, che faccia delle sole vicende del

⁸⁵ Ci si limita a segnalare che gli accertamenti e le sanzioni connesse all'illecito di cui alla lett. ff) non si verificano di frequente. A voler fornire qualche dato, basti ricordare che: nel 2019, non vi sono stati accertamenti di violazione dell'illecito in esame; nel 2018, 2 casi ma nessun accertamento; 2 casi, un accertamento nel 2017 (Cfr. Sent. n. 10 del 2017); 4 casi, e un solo accertamento nel 2016 (Cfr. Sent. n. 106 del 2016); 4 casi, 1 accertamento nel 2015 (Cfr. Sent. n. 70 del 2015); 3 casi nel 2014; 3 casi nel 2013; 8 casi, mesi aprile-dicembre 2011 (Cfr. Sent. n. 50 del 2011); 1 caso, mesi settembre 2010 a marzo 2011 (Cfr. Sent. n. 6 del 2011).

⁸⁶ Sulla posizione delle parti nel giudizio di costituzionalità, non hanno come noto inciso in modo significativo le modifiche alle Norme integrative entrate in vigore l'8 gennaio 2020 e, in modo particolare, per quanto attiene al ruolo del terzo interveniente e degli *amici curiae*. In questo senso, M. D'AMICO, *Gli amici curiae*, in *Questione Giustizia*, 2020, 122 e ss. Più in generale, sulla posizione delle parti nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, fondamentale il contributo di M. D'AMICO, nel suo *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Milano 1991.

⁸⁷ Utilizzano questo termine per descrivere i comportamenti del giudice *a quo* che ostacolano il sindacato di legittimità costituzionale, F. PIZZETTI, G. ZAGREBELSKY, «Non manifesta infondatezza» e «rilevanza» nella instaurazione incidentale del giudizio sulle leggi, cit.

⁸⁸ Ci si riferisce ai ritardi nella trasmissione dell'atto introduttivo alla Corte costituzionale; alla violazione degli obblighi di notifica; all'omessa sospensione del giudizio principale, all'omessa riassunzione del giudizio principale successivamente alla decisione della Corte costituzionale, sino a quello verificatosi nel caso qui in esame.

giudizio *a quo* che, anche se indirettamente⁸⁹ ma nelle more di quello di costituzionalità, si riflettano, comprimendole, sulle competenze della Corte, un possibile oggetto di segnalazione da parte di quest'ultima all'organo di autogoverno della magistratura.

Oltre quanto precede, ciò che la vicenda induce, tuttavia, a ribadire è l'esigenza, costituzionalmente imposta, che le questioni di legittimità costituzionale arrivino e vengano decise dal loro Giudice e da nessun altro al suo posto, rifiutando improprie commistioni tra introduttore e decisore della questione di costituzionalità; che il legislatore realizzi fedelmente il giudicato costituzionale anche e soprattutto in presenza di accoglimenti di tipo manipolativo; che il giudice interpreti, ricavando la norma di legge applicabile al "suo" caso dalle disposizioni e senza oltrepassare il seminato tracciato dalla seconde. I pericoli, all'opposto, sono lo sconfinamento dei giudici comuni nelle attribuzioni della Corte costituzionale, l'incremento di una conflittualità tra i due e, ancora prima, la compressione delle finalità originarie del sindacato di costituzionalità e della certezza del diritto, che si vorrebbe e si dovrebbe preservare.

⁸⁹ In verità sull'impiego dell'avverbio "indirettamente" potrebbe soffermarsi ulteriormente. La revoca del provvedimento di sospensione oppure, anche, dell'ordinanza di rimessione influenza, infatti, direttamente almeno l'esito del giudizio principale e i diritti delle parti di quel giudizio. In questo caso, quindi, la vicenda processuale "esterna", fonte di un eventuale accertamento di responsabilità disciplinare, andrebbe a riverberarsi direttamente e negativamente nei confronti delle parti del giudizio *a quo* che sono anche parti, se costituite, di quello di costituzionalità.

